

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

Costituzione - Sede - Scopi

Art. 1. - È costituita a norma dell'art. 36 del codice civile, un'associazione denominata "Associazione Italiana del Recupero Energetico da Combustibili solidi secondari" in sigla A.I.R.E.C.

L'associazione non ha fini di lucro.

L'associazione ha sede in Roma e può istituire uffici anche in altre località.

Il trasferimento di sede non comporta modifica dell'atto costitutivo.

L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2. - Gli scopi perseguiti dall'associazione sono:

a) esercitare e promuovere iniziative nell'interesse comune degli Associati;

- b) promuovere i contatti con Enti Privati e Pubblici, anche territoriali, Aziende Municipalizzate, Aziende Speciali, Università ed Enti di Ricerca, Associazioni, e qualsiasi altro ente o soggetto che per la sua specifica attività risulti di interesse per l'Associazione;
- c) collaborare con enti ed associazioni pubbliche e private alla risoluzione dei problemi riguardanti la normazione, la produzione e l'utilizzo di combustibili solidi secondari, da parte degli Associati;
- d) compiere ed incoraggiare studi e pubblicazioni di carattere economico, tecnico e scientifico nel campo dei combustibili solidi secondari per la loro normazione, produzione ed utilizzo, raccogliere dati e notizie anche in campo internazionale, che possano interessare l'attività degli associati;
- e) svolgere attività di consulenza tecnica e formazione a favore degli associati;
- f) promuovere e favorire scambi di informazione di interesse comune tra gli associati e tra essi ed altri enti in Italia e all'estero;

l'Associazione, per il conseguimento dello scopo sociale potrà:

- incoraggiare la regolamentazione, la produzione e l'utilizzo dei combustibili solidi secondari;
- valutare le quantità disponibili di combustibile solido secondario ed i relativi canali di utilizzo e/o commercializzazione, potenziando i canali commerciali per un utilizzo sempre maggiore a condizioni più favorevoli per gli associati;
- individuare le condizioni tecniche minime di produzione del combustibile solido secondario a garanzia della qualità del prodotto e del rispetto della normativa vigente Italiana ed Europea;
- coordinare le potenzialità produttive degli associati attraverso l'interscambio di conoscenze professionali e tecnologiche che consentano lo sviluppo delle attività degli associati;
- promuovere la formazione e specializzazione del personale da impiegare negli impianti degli associati;

- organizzare mostre, fieri, convegni, ricerche e indagini di mercato, borse di studio, campagne di informazione e ogni altro evento o attività idonee ad informare e sensibilizzare correttamente la Pubblica Amministrazione, operatori del settore e pubblica opinione in genere, al fine di facilitare il raggiungimento dello scopo dell'Associazione;
- promuovere e favorire l'utilizzo dei Combustibili Solidi Secondari ottenuti dalle attività di recupero dei rifiuti di qualsiasi genere;
- promuovere e partecipare a progetti di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico, realizzazione di standard qualitativi, creazioni di marchi di qualità, da sola o in partenariato con altri enti, associazioni, imprese, ed ogni altra attività idonea ad individuare nuovi utilizzi e sbocchi di mercato in genere, per i combustibili solidi secondari ottenuti dai centri di preparazione degli associati;

- promuovere il riconoscimento del Combustibile Solido Secondario come prodotto;
- promuovere presso le autorità competenti, azioni e proposte finalizzate a incentivare l'utilizzo di combustibili solidi secondari individuandone di nuovi per i quali stabilire apposita disciplina;
- rappresentare gli associati nella stipula di accordi nazionali di settore;
- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone ;
- partecipare a gruppi di lavoro e/o di studio istituiti presso Enti pubblici e privati, Amministrazioni e Ministeri;
- qualsiasi altra attività utile ed idonea al raggiungimento dello scopo sociale, non in contrasto con la normativa vigente e con il presente statuto.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale,

purché sempre nell'ambito degli scopi mutualistici. In particolare l'Associazione potrà assumere interessenze e partecipazioni in enti, associazioni, società, costituite o costituende, aventi scopi analoghi o affini, in Italia oppure all'estero, contrarre finanziamenti e mutui ipotecari e prestare fidejussioni e garanzie di qualsiasi genere, anche a favore di terzi, nei limiti consentiti dal D.Lgs n. 385/1993. Sono espressamente escluse le attività di cui alla Legge 1/91 e le altre attività vietate o riservate dalla legislazione vigente.

Art. 3. Associati. Possono far parte dell'associazione :

a) le società costituite nella veste giuridica di società di capitali e/o di persone iscritte da almeno due anni nei registri della cancelleria del tribunale competente che operino in uno o più dei seguenti settori:

- produzione di combustibili solidi secondari (ad esempio: impianti di gestione rifiuti);

- industrie manifatturiere che impiegano combustibili solidi secondari (ad esempio: cementerie, calcifici, etc.);
- industrie di produzione di energia;
- società di intermediazione di rifiuti;
- società di consulenza ambientale e progettazione impianti di gestione rifiuti.

b) le persone fisiche che condividono gli scopi dell'associazione;

c) professionisti

Eccezioni potranno essere ammesse con delibera del consiglio assunta all'unanimità dei componenti.

Possono inoltre far parte dell'associazione, associazioni con scopi analoghi o complementari.

Art. 4. - Sulla domanda di iscrizione all'associazione decide, in modo inappellabile, il consiglio.

Gli associati sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'assemblea generale. I contributi

devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.

La quota associativa non è trasmissibile se non a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 5. - I soci sono fondatori, ordinari, corrispondenti e "non professionali". Decorso il periodo di cinque anni, il socio corrispondente acquista a tutti gli effetti la qualità di socio ordinario e corrisponde i relativi contributi.

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione.

I soci corrispondenti non possono far parte del consiglio. Sono tenuti, al pari dei soci ordinari, ad agire in conformità a quanto disposto dal successivo art. 8 ed usufruiscono dei servizi forniti dall'associazione ai soci ordinari, salve le eventuali limitazioni deliberate dal consiglio.

Il contributo annuo dovuto all'associazione dai soci corrispondenti è pari ad un terzo di quello versato dai soci fondatori e/o ordinari per il

primo anno ed è pari a due terzi per i quattro anni successivi.

Art. 6. - Possono far parte dell'associazione in qualità di soci " non professionali " quelle associazioni, enti pubblici o privati, che, per la loro attività, abbiano dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell'associazione o che siano interessate ad usufruire dei servizi offerti dall'associazione medesima.

I soci "non professionali" non possono far parte del consiglio. Sono tenuti, al pari dei soci ordinari, ad agire in conformità a quanto disposto dal successivo art. 8 ed usufruiscono dei servizi forniti dall'associazione, salve le eventuali limitazioni deliberate dal consiglio.

Il consiglio stabilisce anno per anno il contributo a carico dei soci "non professionali".
Tutti i soci fondatori e ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

È esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7. - La qualità di soci si perde per:

- a) il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3;
- b) l'esclusione deliberata dal consiglio a carico degli associati che per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per altri motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'associazione.

Avverso l'esclusione deliberata dal consiglio è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri.

Il socio può in ogni tempo recedere dall'associazione con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al consiglio, entro il 31 agosto dell'anno precedente.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

Art. 8. - I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano pure a dare la

loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste agli associati dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato.

L'associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

Art. 9. - Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea generale;
- 2) il presidente dell'associazione;
- 3) il consiglio;
- 4) il collegio dei revisori;
- 5) il collegio dei probiviri;

Art. 10. - L'assemblea generale dei soci è convocata dal presidente dell'associazione una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei bilanci, mediante avviso scritto inviato per raccomandata, per fax o per

posta elettronica certificata a ciascun associato almeno 14 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il presidente dell'associazione o il consiglio lo ritengano opportuno e quando due terzi dei soci fondatori lo richiedano.

Hanno diritto d'intervento tutte gli associati in regola col pagamento della quota annuale; essi possono farsi rappresentare da altri associati, esclusi i membri del consiglio.

Spetta all'assemblea generale ordinaria:

- a) fissare le direttive per l'attività dell'associazione;
- b) eleggere il presidente dell'associazione;
- c) nominare i membri del consiglio previa determinazione del loro numero in accordo con quanto stabilito dal successivo art. 14. I membri del consiglio sono scelti dall'assemblea fra gli amministratori e/o i direttori e/o delegati degli associati;
- d) nominare il collegio dei revisori dei conti;
- e) nominare il collegio dei probiviri;
- f) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;

- g) stabilire, su proposta del consiglio, la misura dei contributi dovuti dalle associate;
- h) approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
- i) approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio.

Spetta all'assemblea generale straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori, qualora l'assemblea generale abbia provveduto alla loro nomina.

Art. 11. - L'assemblea generale è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio.

Le società associate sono rappresentate da una persona fisica che abbia od a cui sia conferita la rappresentanza legale della società. Ogni socio dispone di un voto che può essere delegato.

Ogni delegato può rappresentare non più di tre soci non essendo ammesse più di tre deleghe.

Le riunioni dell'assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci ordinari. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentati.

Si precisa che per la nomina di cui ai punti *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 10 sarà necessaria la presenza della metà più uno dei soci fondatori.

Per la validità delle riunioni dell'assemblea generale straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza o la rappresentanza di più della metà dei soci ordinari.

Deve, in ogni caso, essere presente la maggioranza dei soci fondatori

Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti.

Lo scioglimento dell'associazione richiederà il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.

Art. 12. - Per l'elezione del presidente dell'associazione la nomina dei membri del consiglio, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri, le votazioni avvengono per alzata di mano. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche sono nulle

Art. 13. - Il presidente dell'associazione dura in carica sette anni e può essere rieletto.

Egli ha la rappresentanza legale dell'associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale o del consiglio.

In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'associazione - dal membro più anziano di carica del consiglio.

Art. 14. - Il consiglio è formato da un minimo di tre membri a un massimo di sette, incluso il presidente dell'associazione.

Più associati, controllati da uno stesso gruppo, non possono essere rappresentate nel consiglio da più di tre membri.

I membri del consiglio durano in carica sette anni e sono rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio.

Art. 15. - Il consiglio è convocato dal presidente dell'associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o dai due terzi dei suoi membri .

Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente dell'associazione.

Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell'associazione e dal segretario della riunione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri di diritto del consiglio provvede a sostituirli la assemblea dei soci. Il consigliere

decade dall'incarico qualora non partecipi a più di 2 (due) riunioni consecutive. Nel qual caso l'assemblea dei soci provvede alla sua sostituzione.

Art. 16. - Il consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'assemblea generale dell'associazione.

In particolare:

a) è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'assemblea generale;

b) provvede alla nomina del segretario dell'associazione che potrà essere scelto anche all'infuori della cerchia degli associati;

c) può affidare ai suoi membri, al segretario dell'associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'assemblea generale decide di

effettuare nell'interesse comune degli associati;

d) può convocare l'assemblea generale dell'associazione;

e) propone all'assemblea generale la misura dei contributi a carico degli associati;

f) predispone il bilancio preventivo dell'associazione nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi all'approvazione dell'assemblea generale.

g) collaborano strettamente con il Consiglio i Coordinatori Territoriali, eletti secondo criteri definiti nel regolamento ed adottati uniformemente su tutto il territorio nazionale, ai quali spetta il compito di organizzare l'azione della Associazione sul territorio.

Art. 17. - Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote di iscrizione da versarsi all'atto dell'iscrizione,

- dai contributi annui ordinari,

- da eventuali contributi straordinari,

- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere,
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati.

Art. 18- Obbligazioni sociali

Per le obbligazioni assunte in nome dell'Associazione da persone che, a norma del presente statuto ne hanno la rappresentanza, i terzi possono fare valere i propri diritti esclusivamente sul fondo associativo.

Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 19. - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere predisposto dal consiglio e deve essere approvato dall'assemblea generale ordinaria.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita

dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 20. Collegio dei revisori - L'assemblea generale nomina ogni tre anni tre revisori dei conti.

I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea generale.

Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

Art. 21. Collegio dei probiviri - L'assemblea generale nomina ogni tre anni il collegio dei probiviri, formato da tre membri.

Tutte le eventuali controversie, che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, tra le associate relative al rapporto associativo o tra esse e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno

ex bono at aequo senza formalità di procedura. È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Art. 22. Scioglimento - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria la quale provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.

Le relative spese saranno a carico degli associati.

Il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23. Disposizioni generali - Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.